

- 3) Partecipazione agli incontri programmati sul territorio e sopralluoghi necessari per lo sviluppo dei progetti strategici;
- 4) Sviluppo di documenti tecnici e progettuali inerenti all'ambito di attività;
- 5) Supporto alle attività di ERSAF nel settore montagna (Euromontana, Eusalp, Convenzione Alpi, ecc.).

Tutte le attività saranno svolte sotto il coordinamento del Dirigente responsabile dell'attività dott. Antonio Tagliaferri, Dirigente ad INTERIM dell'Unità Organizzativa "Programmazione interventi e servizi per il territorio, la montagna e le filiere" di ERSAF.

La prestazione sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato fornite dal Dirigente responsabile o suo delegato. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

Stante le caratteristiche l'attività deve essere resa in presenza di almeno 2 giornate/settimana

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine in data 31 dicembre 2021.

Art. 3. COMPENSO

Il corrispettivo previsto è di €. 25.000,00 (venticinquemila) al lordo IVA (se dovuta), oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti ed è comprensivo di ogni altra eventuale spesa.

Per eventuali necessità di trasferta preventivamente programmate, richieste ed autorizzate ERSAF può riconoscere il rimborso delle spese fino ad un massimo di €. 500/anno, dietro presentazione e approvazione dei giustificativi di spesa.

Il pagamento, dietro presentazione di fattura elettronica secondo le normative vigenti, sarà effettuato previa verifica del Dirigente responsabile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e dell'approvazione formale dei prodotti consegnati e sarà liquidato come di seguito definito:

Attività	Tempistica	Importo al lordo di IVA (se dovuta) e oneri
Presentazione Piano di lavoro	15.12.2020	€. 4.000
Completamento attività programmate entro maggio 2021 con presentazione di report consuntivo	31.05.2021	€. 7.000
Completamento attività programmate entro ottobre 2019 con presentazione di report consuntivo	31.10.2021	€. 7.000
Rapporto conclusivo delle attività	15.12.2021	€. 7.000

Art. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm. ii..

Art. 5. PENALITA'

In caso di inadempienza, nei tempi previsti all'Art. 3 del presente disciplinare per cause diverse da quelle di forza maggiore, ERSAF applicherà una penale del 10% sull'importo dovuto al professionista incaricato per ogni settimana di ritardo.

Se il ritardo supererà, per cause e responsabilità del professionista incaricato, i 30 giorni, ERSAF si riterrà libero da impegni verso il medesimo, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

La penale di cui sopra non sarà applicata se il mancato rispetto della data ultima di consegna non dipenderà da cause o responsabilità imputabili al professionista incaricato o sia stato preventivamente autorizzato dal committente.

Art. 6. USO DEL MATERIALE PRODOTTO

Il materiale eventualmente prodotto rimane di proprietà dell'ERSAF e di Regione Lombardia. Il Professionista potrà comunque utilizzare il materiale prodotto con il presente incarico per altri lavori professionali o altro uso pubblico, solo su esplicita autorizzazione di ERSAF.

Art. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 4 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo. Al soggetto incaricato sarà addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

Art. 8. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che eventualmente sorgessero tra l'ERSAF e il Professionista, ove non abbiano potuto essere risolte direttamente, saranno deferite ad un collegio di arbitri il quale, nell'assolvimento del mandato ricevuto, avrà il compito di interpretare la volontà espressa dalle parti del contratto e quindi dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra le parti stesse, ovvero in caso di disaccordo, dal primo Presidente del Tribunale di Milano.

Per le eventuali controversie relative alla revoca dell'incarico conferito, gli arbitri non possono annullare il provvedimento ma, se lo giudicano non conforme alle pattuizioni contrattuali, decidono soltanto sugli indennizzi che possono spettare al professionista incaricato. Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 9 - RESPONSABILITA'

Il Professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

ERSAF-- ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

Via Pola 12 20124 Milano-tel. (+39) 02.67404.1-fax (...39) 02.67404.299

www.ersaf.lombardia.it- info@ersaf.lombardia.it

C.F./P.IVA 03609320969

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle presentazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del contratto.

Art. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

Art. 11. CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano

Art. 12. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il Professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per l'ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali del professionista saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al presente incarico; potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. L'informativa completa è disponibile sul sito dell'Ente: www.ersaf.lombardia.it/privacy.

Milano,

IL PROFESSIONISTA

*IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Struttura Servizi legali, amministrativi,
organizzazione e personale
Roberto Bettaglio*

Art. 15– APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti clausole: art. 5 penalità, art 7 recesso e risoluzione del contratto e art. 8 controversie. Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

IL PROFESSIONISTA